



1861 > 2011 > >
150° anniversario Unità d'Italia

COMUNICATO n. 18/2011

del 16 giugno 2011

Ai Componenti la Segreteria Generale
Ai Segretari Nazionali dei Coordinamenti
Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali

RIORDINO NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI

La Legge n. 183/10 (c.d. Collegato Lavoro) ha previsto all'art. 23 la delega al governo per adottare un Decreto Legislativo volto a riordinare la materia dei congedi, delle aspettative e dei permessi.

Il Governo nella prima parte dell'anno ha attivato una procedura di concertazione su questo tema, richiedendo alle parti sociali di presentare le proprie osservazioni allo schema di decreto che nel frattempo aveva redatto. La Confisal, in collaborazione con la Federazione Confisal-Unsa, aveva puntualmente presentato la propria posizione consegnando il documento che abbiamo allegato al nostro comunicato n. 13 del 18 aprile 2011.

Il Consiglio dei Ministri, dopo un ulteriore iter dello schema di decreto, lo ha definitivamente adottato nel corso della riunione del 9 giugno u.s.. Attualmente il documento sta per essere trasmesso al Presidente della Repubblica, il quale aprirà sullo stesso un'istruttoria, che si concluderà necessariamente entro il 24 luglio p.v. Verosimilmente, comunque, il Decreto sarà licenziato dal Presidente con largo anticipo rispetto alla scadenza dei termini e pubblicato quindi in Gazzetta Ufficiale.

Da segnalare nel Decreto, le disposizioni relative a:

- 1) *Congedo di maternità* - in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, successiva al 180 giorno dall'inizio della gestazione, nonché il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, alla lavoratrice è riconosciuta la facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, previo preavviso di dieci giorni al datore di lavoro e certificato medico dell'ASL che assicuri che ciò non comporti danno per salute della lavoratrice;
- 2) *Prolungamento congedo parentale per minori disabili* - in materia di congedo parentale, il nuovo art.33 del D. Lgs. 151/01 prevede che sia la madre che il padre hanno sempre diritto, fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo non superiore a tre

anni, qualora il minore soffra di handicap grave, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

- 3) Vi è un restringimento del grado di parentela del dipendente che ha diritto a prestare assistenza ai familiari con handicap grave. Inoltre, il lavoratore che abbia la sua residenza distante più di 150 Km da quella del parente cui presta assistenza, è ora chiamato ad attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
- 4) *Aspettativa per dottorato di ricerca* - il decreto prevede che qualora il dipendente interrompa il rapporto di lavoro con qualsiasi Pa nei due anni successivi allo svolgimento del dottorato di ricerca, esso è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il tempo dell'aspettativa per studio.

Dobbiamo sottolineare inoltre, con soddisfazione, che rispetto alla prima bozza inoltrata dal Governo alle parti sociali secondo la procedura della concertazione, il Governo stesso ha recepito alcune osservazioni promosse dalla Confsal, modificando in senso migliorativo il testo originario.

Nella fattispecie si rileva che rispetto alla prima bozza, ora il Decreto Legislativo ammette la possibilità che:

- il congedo parentale sia concesso anche nel caso in cui il bambino sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati a condizione che i medici della struttura richiedano la presenza del genitore.
- il permesso per assistere il coniuge convivente affetto da disabilità grave è accordato anche nel caso in cui la persona da assistere sia ricoverata a tempo pieno a condizione che tale presenza del lavoratore sia richiesta dai sanitari. Tale previsione è valida anche a favore di altri soggetti incaricati della cura dell'invalido nel caso in cui il suo coniuge convivente sia deceduto o affetto da malattia invalidante.

Al fine di facilitare la comprensione delle novità introdotte, proponiamo in allegato una tabella con la nuova normativa e a fronte quella vecchia. Alleghiamo inoltre il Decreto definitivo e le osservazioni presentate dalla Confsal nel corso della procedura di concertazione.

Cordialità e saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Battaglia

Allegato 1

Nuova normativa Prevista dal Decreto Legislativo	Vecchia normativa.
ART. 2 DECRETO DI RIORDINO	
<p>All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: " 1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute."</p>	
ART. 3 DECRETO DI RIORDINO	
<p>All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.";</p>	<p>Art. 33. D. lgs. 151/01 Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)</p> <p>1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.</p>
<p>b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.</p>	<p>4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32. legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)</p>
ART. 4 DECRETO DI RIORDINO	
<p>1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.";</p>	<p>2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. <i>(così come sostituito dalla L. 183/10)</i></p>

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

“ 5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva **di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa**. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, **salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza**. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma **negli stessi giorni** l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 43.579,06 euro annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza

5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'[articolo 33](#), commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo

<p>riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5 quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53."</p>	
ART. 6 DECRETO DI RIORDINO	
<p>1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito."</p>	<p>ART 33 comma 3, L. 104/92. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.</p> <p><i>Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1 della L. 183/10 (Collegato Lavoro).</i></p>
ART. 8 DECRETO DI RIORDINO	
<p>1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "entro il primo anno di vita del bambino" sono sostituite dalle seguenti: "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia"; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore."</p>	<p>Art. 45. DECRETO LEGISLATIVO 151/2001 <i>Adozioni e affidamenti</i></p> <p>1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.</p>